



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [protocollo@comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@comune.capitignano.aq.it)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 18

### ORDINANZA N. 5 DEL 23-04-2021

Ufficio:

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI A PARTIRE DAL 24 FINO AL 30 C.M..**

IL SINDACO

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 3.

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

**Visto** il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

**Visto** il DPCM 3.11.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19”,

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;

**Considerato che suddetto Decreto Legge** n. 6/2020 all'art. 1 prevede che "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona ... le Autorità competenti, (con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

**Visto** il decreto legge concernente "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;

**Visto** il DPCM del 14 gennaio 2021 le cui disposizioni sono efficaci sino al 5 marzo 2021;

**Visto** il DPCM del 2 marzo 2021 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»."

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 aprile 2021 recante: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive", con la quale ordina le misure restrittive relative alla zona rossa, in particolare per il Comune di Capitignano a partire dal 26 aprile e sino al 2 maggio.

**Considerato** che alla luce della predetta ordinanza il Comune di Capitignano è collocato in zona rossa con la conseguente applicazione delle restrizioni determinate da detta fascia di appartenenza.

**Ritenuto** opportuno, in via cautelare e precauzionale procedere alla chiusura degli uffici comunali a partire dal 24 aprile e fino al 30 aprile 2021 al fine della sanificazione degli ambienti;

**Considerata** la contingibilità e l'urgenza di provvedere in merito;

**Visti** gli art. 50 e 54 del TUEL;

### **ORDINA**

1. **La chiusura straordinaria** di tutti gli uffici comunali di Capitignano residenza Piazza del Municipio n. 1, a partire dal 24 aprile e fino al 30 aprile;
2. il personale dipendente è autorizzato a svolgere la dovuta prestazione lavorativa, presso il proprio domicilio e/o residenza in modalità di lavoro agile o smart-working;
3. tutti i Settori del Comune sono comunque contattabili tramite i seguenti indirizzi di posta

elettronica:

pec: [protocollo@pec.comune.capitignano.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.it); e-mail ordinaria: [protocollo@comune.capitignano.it](mailto:protocollo@comune.capitignano.it);

## DISPONE

1. **la trasmissione** della presente al Responsabile del Settore Tecnico al fine degli adempimenti di propria competenza (esecuzione della sanificazione/disinfezione Uffici Comunali e delle direttive che saranno impartite dal Medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro);
2. **la pubblicazione** del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali.
3. **la notifica** del presente provvedimento tramite PEC:
  - A.S.L. Avezzano-Sulmona-L'Aquila – Dipartimento di prevenzione;
  - Alla Prefettura dell'Aquila;
  - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montereale.

Avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Pelosi Maurizio

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 23-04-2021  
pubblicazione n. 250  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 23-04-2021

IL SINDACO

F.to Pelosi Maurizio

---

Copia conforme all'originale  
Data 23-04-2021

IL SINDACO  
F.to Pelosi Maurizio

---